

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____ in _____

Via _____ n. _____.

SONO PRESENTI

-	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
-	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
-	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

I presenti ispirati dall'articolo 18 della Costituzione Italiana, a norma degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile,

COSTITUISCONO

un'Associazione senza scopo di lucro denominata _____

con sede in _____ in via _____ n. _____

Articolo 1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed è caratterizzata dalla democraticità dell'organizzazione e si fonda sulla partecipazione di tutti gli associati alla vita associativa, sull'elettività e la gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa si propone di promuovere e gestire attività sportive del Calcio e di tutte quelle che, in ossequio alle norme vigenti, sono definite dall'ordinamento sportivo discipline sportive dilettantistiche. Inoltre curerà lo sviluppo di attività ricreative e formative, a favore degli associati. Infine l'associazione attua lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive del calcio, della pallavolo e di tutte quelle che, in ossequio alle norme vigenti, sono definite dall'ordinamento sportivo discipline sportive dilettantistiche.

Per realizzare tali finalità l'associazione potrà attuare, anche in modo indiretto, tutte le iniziative occorrenti o utili, eventualmente ricorrendo a convenzioni con altri Enti pubblici o privati. L'Associazione aderisce al Centro Sportivo Italiano di cui condivide e rispetta i principi statuari, i regolamenti e le decisioni in ambito associativo e disciplinare. L'Associazione in particolare promuove e valorizza comportamenti attivi da parte degli associati allo scopo di realizzare il più ampio ed esteso possibile livello di partecipazione degli stessi alle attività ed alle iniziative realizzate. Inoltre: promuove la diffusione culturale e la condivisione dei principi ispiratori tra gli associati e presso le collettività di appartenenza; organizza e promuove attività ricreative, sportive, culturali e formative indirizzate ai propri associati e ai membri della comunità di appartenenza; promuove iniziative finalizzate a favorire la crescita dei soggetti sopra indicati, conformemente alle proprie finalità; sottoscrive convenzioni con enti e Società pubbliche o private per l'erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni in campo ricreativo, culturale, sportivo e formativo; gestisce iniziative ricreative, culturali, sportive e formative per i soggetti suddetti; provvede alla selezione, all'orientamento e all'addestramento di volontari da destinare alle proprie attività; organizza eventi e manifestazioni ricreative, culturali, sportive e formative, anche aperte al pubblico; svolge attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o dei partecipanti a condizione che non risultino prevalenti, gestisce iniziative ritenute commerciali ai fini dell'applicazione delle imposte, a favore degli associati, in attuazione dei propri scopi statuari. **Articolo 2** L'associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto che, approvato dall'Assemblea dei soci, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 A partire da oggi e per i prossimi 4 anni l'associazione sarà retta da un consiglio direttivo composto da n. _____ membri, nelle persone dei signori: _____ - _____ - _____ Presidente è eletto il sig. _____ e Vice Presidente _____, che accettano.

Articolo 4 Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31.12 di ogni anno Per il successivo, avrà inizio il 01 gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea dovrà approvarne il relativo rendiconto di gestione entro i primi 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 5 Il presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti e tutte le azioni occorrenti per il riconoscimento dell'associazione da parte delle competenti autorità civili e sportive. A questi soli effetti, il medesimo è autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Tutti gli effetti del presente atto costitutivo decorrono da oggi.

FIRMATO:

-	Nome	Cognome	Firma
-	Nome	Cognome	Firma
-	Nome	Cognome	Firma

Luogo, _____, data _____

Articolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA E' costituita in _____ Via _____ n. _____ un'associazione senza scopo di lucro denominata _____.

Possono essere costituite sezioni distaccate nei luoghi del territorio italiano che saranno ritenuti più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'associazione è illimitata. **Articolo 2 – SOCI** Possono essere soci, previa l'adesione individuale di ciascuno ed il versamento delle quote annuali di adesione nella misura tempo per tempo determinata dal Consiglio Direttivo, tutti coloro, femmine e maschi, che ne facciano richiesta. Le richieste di ammissione vanno presentate, senza obblighi di forma, al Consiglio Direttivo che deciderà motivatamente in merito. Contro il rifiuto di ammissione gli aspiranti associati potranno proporre ricorso scritto al Consiglio Direttivo, che deciderà motivatamente ma senza obblighi di forma ed in modo inappellabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti i soci hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali, salvo il possesso dei requisiti personali e morali necessari. Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di voto in assemblea, nonché dell'elettorato attivo. Tali diritti saranno automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima assemblea utile convocata dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. Per effetto dell'adesione gli associati sono tenuti: al pagamento delle quote annuali di iscrizione secondo il regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo; all'osservanza del presente statuto, nonché dei regolamenti in esso previsti; all'osservanza delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo in quanto le stesse non siano contrarie alla legge o al presente statuto. Contro gli associati può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, la sospensione, l'espulsione o la radiazione dal Consiglio Direttivo stesso o dall'associazione. Tali deliberazioni di sospensione, espulsione o radiazione potranno essere assunte esclusivamente quando il socio: manchi di ottemperare alle norme del presente statuto ovvero alle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione; sia moroso nel pagamento delle quote di iscrizione senza comprovato motivo; o rechi in qualunque modo danno materiale, morale o di immagine all'associazione; incorra in condanne penali definitive che rendano incompatibile la partecipazione all'associazione o agli Organi dell'associazione. Contro il provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso ricorso scritto all'Assemblea che delibererà senza obblighi di forma ed in via inappellabile, comunicando per iscritto agli interessati i motivi della decisione assunta. Alle iniziative dell'associazione potranno eccezionalmente essere ammessi anche non soci secondo le modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è rivalutabile. **Articolo 3 – ORGANI** Sono organi dell'associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente. **Articolo 4 – L'ASSEMBLEA** L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali. L'assemblea: approva il rendiconto consuntivo annuale; approva le modifiche dello statuto. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può avere luogo almeno 1 (una) ora dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta sia necessario, ovvero nei trenta giorni successivi a quello in cui viene richiesto da tanti associati che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dell'intera base associativa. L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati, anche mediante affissione presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e, oltre all'ora ed al luogo della riunione, deve contenere l'indicazione analitica degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente di tale organo. Delle Assemblee è fatto constare verbale redatto da un Segretario nominato dall'assemblea. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio, anche segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. Per il rinnovo degli organi l'assemblea elegge il Comitato elettorale, che provvede al suo interno ad indicare un Presidente, per adempiere tutte le operazioni inerenti il voto, da esprimersi in ogni caso a scrutinio segreto, e approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni. Il Presidente del Comitato elettorale comunica il risultato delle elezioni entro 24 ore da quello delle votazioni e contestualmente convoca il Consiglio Direttivo per l'attribuzione delle cariche. Fintanto che non siano state disposte l'attribuzione delle cariche in seno al Consiglio Direttivo restano in carica gli Organi uscenti per l'ordinaria amministrazione dell'associazione. La prima riunione degli Organi dell'associazione è presieduta dal membro che ha ricevuto il maggior numero di voti. **Articolo 5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO** Il Consiglio Direttivo è composto fino a _____ membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina. In caso di cessazione della carica di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio. Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente. Attua la gestione straordinaria dell'associazione secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea. Convoca l'assemblea per le deliberazioni inerenti l'approvazione del rendiconto economico. Predisporre i programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all'assemblea. Convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione per sottoporre ad esse le deliberazioni necessarie alla gestione, conformemente al presente statuto, alla legge, ed alle necessità che di volta in volta si manifesteranno. Delibera i regolamenti di propria competenza secondo quanto fissato dal presente statuto e decide le modalità di partecipazione dell'associazione ad iniziative esterne. Organizza, regola e gestisce le iniziative e le attività dell'associazione e le modalità di partecipazione e di fruizione degli associati e di eventuali ospiti. Delibera in ordine alle materie ed agli incombeni di propria competenza come indicato nel presente statuto. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è fatto verbale. Le cariche di Consiglieri non danno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. **Articolo 6 – IL PRESIDENTE** Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, elegge al suo interno il Presidente e, ai soli fini della relativa sostituzione in caso di assenza o impedimento, uno o più Vice Presidenti. Al Presidente o a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni di tale Organo. Il Consiglio Direttivo provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assicurate dal Vice Presidente Vicario, all'uopo nominato. **Articolo 7 – PATRIMONIO E PROVENTI** Il patrimonio dell'associazione è costituito: dal fondo di dotazione iniziale; da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno successivamente all'associazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementare il patrimonio. I proventi dell'associazione saranno: contributi annuali versati dagli Enti con vincolo di destinazione alle attività statutarie; i contributi annuali versati dagli associati nelle misure tempo per tempo stabilite dal Consiglio Direttivo; ogni altro eventuale reddito, provento, contributo o liberalità destinata all'attuazione degli scopi statutari non commerciali. **Articolo 8 – RENDICONTO ECONOMICO E DI GESTIONE** Il rendiconto economico dell'associazione, avente periodicità coincidente con quella dell'anno solare, dovrà essere redatto secondo criteri economico patrimoniali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Il rendiconto dell'associazione dovrà essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel bilancio dovrà essere prevista separata rendicontazione economico - patrimoniale dell'attività aventi requisiti di commercialità, nonché della gestione delle eventuali provvidenze, sussidi e liberalità ricevute. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. **Articolo 9 – DIMISSIONI E RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE** I soci possono recedere dall'associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto o da apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo. I soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Le dimissioni da membro degli organi dell'associazione devono essere date per iscritto e saranno efficaci dalla data della relativa sostituzione. **Articolo 10 – SCIoglimento** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In ogni caso di scioglimento o di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l'eventuale trasformazione disposta dall'Autorità governativa competente. La scelta del beneficiario del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento, se attuata dall'assemblea, dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Gli immobili eventualmente ricevuti dall'associazione in uso gratuito per i suoi fini statutari, ritorneranno nella piena e libera disponibilità del legittimo proprietario. **Articolo 11 – RINVIO** Per tutto quant'altro qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Luogo, _____, data _____